

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

1. Al quarto comma dell' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è aggiunto, infine, il seguente periodo: << La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche >>.